



**PROVINCIA
DI ROMA**

**Vice Presidenza
Assessorato Tutela Ambientale.**

**VICE PRESIDENTE E ASSESSORE ALLA TUTELA AMBIENTALE
Pina Rozzo**

PROPOSTA DI



Sezione 1

Rassegna della normativa di settore



**DIPARTIMENTO IV TUTELA AMBIENTALE
OSSERVATORIO PROMOZIONE QUALITÀ AMBIENTALE**

Direttore dott. Bruno Panico
Consulente scientifico ing. Andrea Masullo

SERVIZIO N. 3 . TUTELA ARIA ED ENERGIA

Dirigente dott. arch. Salvatore Nicoletti

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2 OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI GAS SERRA	4
2.1. LE EMISSIONI DI CO2 DAL SISTEMA ENERGETICO NELL'UE.....	4
2.2. IL PROTOCOLLO DI KYOTO E LA DELIBERA CIPE.....	5
3 LA LEGISLAZIONE ENERGETICA EUROPEA E NAZIONALE	14
3.1 LE DIRETTIVE COMUNITARIE	14
3.2. LA NORMATIVA NAZIONALE	17
3.3. IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.....	20
3.4. LA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI	28
3.5. IL SISTEMA ELETTRICO	32
3.6. LA COGENERAZIONE	36
3.7. I DECRETI DI EFFICIENZA ENERGETICA.....	37
3.8. I NUOVI CRITERI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.....	38
4 GLI ATTI PIANIFICATORI E LEGISLATIVI REGIONALI	39
4.1. IL PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE LAZIO.....	39
4.2 LA PROPOSTA DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PER ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
4.3. GLI ATTI LEGISLATIVI REGIONALI NEL SETTORE ENERGETICO	41

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:3/42
---	---	--

ELENCO TABELLE

Tabella 2.1 - Emissioni di CO ₂ dal sistema energetico nella UE-15. Anni 1990-2002 (Tg)	5
Tabella 2.2 - Emissioni di gas ad effetto serra in Italia per settore di emissione. Anni 1990 e 2000 (Mt CO ₂ eq).....	7
Tabella 2.3 - Emissioni di gas ad effetto serra al 2010 (scenario tendenziale) e al 2000 (Mt CO ₂ eq).....	8
Tabella 2.4 - Emissioni di gas ad effetto serra nell'anno 2010, secondo lo scenario tendenziale e lo scenario di riferimento (Mt CO ₂ eq).....	9
Tabella 2.5 - Confronto fra i valori di emissione riportati nella delibera CIPE 123/2002 e i valori rivisti.....	11
Tabella 2.6 - Confronto fra le previsioni riportate nella delibera CIPE 123/2002 ed i valori rivisti.....	11
Tabella 2.7 - Scostamenti rispetto agli obiettivi di Kyoto secondo la delibera CIPE 123/2002 e secondo i dati revisionati.....	12
Tabella 2.8 - Confronto fra gli scenari di emissione e l'obiettivo di riduzione di Kyoto secondo la delibera CIPE 123/2002 e la relativa revisione.....	12
Tabella 2.9 - Opzioni per coprire il gap oltre lo scenario di riferimento (MtCO ₂).....	13
Tabella 3.1 Direttive europee dal 1983 ad oggi.....	16
Tabella 3.2 Normativa nazionale dal 1991 ad oggi.....	18
Tabella 3.3 - Competenze delle Amministrazioni delle Regioni e degli Enti locali.....	27

	<p style="text-align: center;">PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore</p>	<p>Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:4/42</p>
---	---	---

1. PREMESSA

Malgrado la questione energetica, a seguito delle crisi petrolifere del 1973 e del 1979, sia andata progressivamente assumendo un carattere strategico per lo sviluppo socio-economico e il benessere dei Paesi industrializzati, l'Unione Europea è apparsa per lungo tempo in ritardo nel definire i contorni di una politica energetica comune. Ciò è confermato dal fatto che la tematica energetica è rimasta addirittura fuori dal Trattato di Maastricht.

In tale quadro, il primo elemento significativo che negli ultimi anni ha contribuito a dare sostanza ai tentativi di svolgere un concreto ruolo di coordinamento comunitario in materia energetica è stato l'insorgere della questione ambientale. La natura globale del problema ambientale ha infatti consigliato un approccio nuovo al tema energetico, più fattivo e meno circoscritto agli ambiti di dimensioni nazionali.

2 OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI GAS SERRA

Le informazioni riportate di seguito sono desunte dal Rapporto Energia e Ambiente 2004 dell'ENEA.

2.1. LE EMISSIONI DI CO₂ DAL SISTEMA ENERGETICO NELL'UE

Nella tabella 1.1 sono indicate le emissioni di CO₂ dal sistema energetico nei Paesi della Unione Europea a 15 e in Italia. Le stime per l'Europa indicano un aumento di 62 milioni di tonnellate di anidride carbonica emessa, pari ad un incremento del 2% rispetto all'anno base 1990, mentre per l'Italia si stima un incremento superiore al 9%, corrispondente a 38 Mt.

A seguito di questo aumento l'Italia è al terzo posto nell'Unione Europea a 15 (dopo Germania e Regno Unito) per quantità di emissioni gas serra, con il 13,7% delle emissioni complessive. Tuttavia, l'evoluzione delle emissioni di CO₂ dal settore energetico ha seguito andamenti diversi nei diversi Stati europei. Svezia, Regno Unito e Germania hanno ridotto le loro emissioni rispetto all'anno base. Grazie soprattutto a

Germania (che ha registrato una diminuzione superiore a 140 Mt) e Regno Unito, che hanno un peso molto elevato in Europa, l'Unione Europea non ha mostrato, nel complesso, risultati fortemente negativi.

Tabella 2.1 - Emissioni di CO2 dal sistema energetico nella UE-15. Anni 1990-2002 (Tg)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002
Europa	3146	3110	3059	3174	3157	3149	3208
Italia	403	401	389	413	429	434	441
Italia % su EU	12,8	12,9	12,7	13,0	13,6	13,8	13,7

Fonte: Agenzia Europea dell'Ambiente, 2003

2.2. IL PROTOCOLLO DI KYOTO E LA DELIBERA CIPE

Il Protocollo di Kyoto (PK) è stato adottato nel dicembre 1997 durante la terza Conferenza delle Parti (COP3) firmatarie della Convenzione Quadro per i Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC).

Il PK impegnava i Paesi industrializzati ed i Paesi con economia in transizione, firmatari del Protocollo, a ridurre le loro emissioni complessivamente del 5,2% rispetto a quelle del 1990 nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2012. Nell'ambito di tale accordo l'Unione Europea (UE) nel suo complesso si assumeva l'impegno di ridurre le proprie emissioni per una quota pari all'8%. All'interno degli Stati membri della UE la redistribuzione degli impegni (il cosiddetto burden sharing) ha assegnato all'Italia una quota di riduzione delle proprie emissioni pari al 6,5%.

Per entrare in vigore il PK doveva essere ratificato da almeno 55 Paesi e da Paesi industrializzati e ad economia in transizione responsabili di almeno il 55% delle emissioni totali provenienti dai Paesi industrializzati stessi.

Il PK è stato ratificato da 119 Paesi di cui 87 Paesi in via di sviluppo e 32 Paesi industrializzati e ad economia in transizione, responsabili del 42% delle emissioni totali. Nel Novembre 2004 anche la Russia ha ratificato il PK, che, a questo punto, è entrato di fatto in vigore. La data di entrata in vigore del Protocollo – 16 febbraio 2005 - è prevista infatti alla scadenza dei 90 giorni dal deposito ufficiale degli atti di ratifica da parte dello stato che rappresenta la soglia minima per far scattare l'operatività. La ratifica in questo

	<p style="text-align: center;">PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore</p>	<p>Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:6/42</p>
---	---	---

caso è quella della Russia.

Per quanto riguarda l'UE, il 4 marzo 2002 il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente ha ratificato il PK e l'Italia, a livello nazionale, ha compiuto tale atto con la **Legge 120/2002** del 1° giugno 2002.

A partire dal 1997 l'Italia ha cercato di definire possibili linee guida e percorsi operativi per far fronte agli impegni che derivavano dal PK. Nel dicembre 1998 una delibera CIPE individuava una serie di azioni che potevano portare l'Italia a raggiungere il suo obiettivo di riduzione, ma ad essa non seguirono i necessari passi operativi.

La ratifica del PK ha posto l'Italia nelle condizioni di dovere affrontare più incisivamente il problema. A tal fine il Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio (MATT) ha presentato nell'ottobre del 2002 un documento che, approvato dal CIPE nel dicembre dello stesso anno, stabiliva il "Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra 2003-2010".

In tale documento è indicato il percorso che l'Italia dovrebbe seguire per ottemperare agli obblighi sottoscritti, individuando e quantificando ciascuna fase.

In primo luogo è definito il valore assoluto dell'impegno italiano. Partendo dalle emissioni del 1990 (in tabella 1.2 sono indicate anche le emissioni aggiornate relative al 2000), il cui ammontare complessivo è di 521 Mt di CO₂eq, ed essendo, come già detto, l'obbligo italiano pari ad una riduzione del 6,5%, si arriva a stabilire che, nel periodo 2008-2012, l'Italia dovrà emettere annualmente, in media, 481,1 Mt di CO₂eq.

Nella stessa delibera si prevede che annualmente sia predisposto un rapporto sull'andamento delle emissioni e che siano valutati lo stato di attuazione delle politiche di intervento, le eventuali proposte di modifica e le ulteriori misure da adottare.

Tabella 2.2 - Emissioni di gas ad effetto serra in Italia per settore di emissione. Anni 1990 e 2000 (Mt CO₂eq)

	1990	2000
DA USI DI FONTI ENERGETICHE , di cui:	424,9	452,3
- Industrie energetiche	147,4	160,8
- termoelettrico	124,9	140
- raffinazione (consumi diretti)	18,0	17,4
- altro	4,5	3,4
- Industria manifatturiera e costruzioni	85,5	77,9
- Trasporti	103,5	124,7
- Civile (incluso terziario e Pubbl. Amm.ne)	70,2	72,1
- Agricoltura	9,0	9,0
- Altro (fughe, militari, aziende distribuzione)	9,3	7,8
DA ALTRE FONTI	96,1	94,5
Processi industriali (industria mineraria, chimica)	35,9	33,9
Agricoltura	43,4	42,6
Rifiuti	13,7	14,2
Altro (solventi, fluorurati e bunkeraggi)	3,1	3,8
TOTALE	521,0	546,8

Fonte: delibera CIPE "Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra 2003-2010"

La **delibera CIPE 123/2002** prende atto del quadro programmatico delineato nel piano predisposto dal MATT e dei valori di emissioni dei gas ad effetto serra per gli anni 1990 e 2000.

Nella stessa delibera sono inoltre sviluppati due scenari. Il primo, ovvero lo scenario "tendenziale o a legislazione vigente", tiene conto delle politiche e misure ora in vigore e del trend delle emissioni dei gas serra sulla base dei dati storici che vanno dal 1990 al 2000; tale scenario fornisce una stima delle emissioni al 2010 pari a 579,7 Mt CO₂eq. (tabella 1.3). In tal modo si individua in 92,6 Mt CO₂ la riduzione che occorrerebbe effettuare per rientrare nei parametri del PK. Questo scenario, tuttavia, individua una situazione che potremmo definire "approssimata per eccesso", in quanto ulteriori riduzioni possono essere raggiunte sotto ipotesi che hanno ragionevoli probabilità di realizzarsi.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:8/42
---	---	--

Tabella 2.3 - Emissioni di gas ad effetto serra al 2010 (scenario tendenziale) e al 2000 (Mt CO₂eq)

	2000	2010
DA USI DI FONTI ENERGETICHE, di cui:	452,3	484,1
- Industrie energetiche	160,8	170,4
- Industria manifatturiera e costruzioni	77,9	80,2
- Trasporti	124,7	142,2
- Civile (incluso terziario e Pubbl. Amm.ne)	72,1	74,1
- Agricoltura	9,0	9,6
- Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)	7,8	7,6
DA ALTRE FONTI	94,5	95,6
Processi industriali (industria mineraria, chimica)	33,9	30,4
Agricoltura	42,6	41
Rifiuti	14,2	7,5
Altro (solventi, fluorurati, bunkeraggi)	3,8	16,7
TOTALE	546,8	579,7

Fonte: delibera CIPE

Queste condizioni sono alla base dello “scenario di riferimento” in cui, oltre a quanto previsto nel precedente scenario, sono considerate le misure che sono state già individuate ma che ancora non sono state attuate, sia per ragioni finanziarie sia per ragioni procedurali. Inoltre lo “scenario di riferimento” comprende i crediti di emissione che possono derivare da progetti sviluppati nell’ambito dei Meccanismi Flessibili previsti dal PK (Joint Implementation, Clean Development Mechanism ed Emission Trading) nel settore dell’uso del territorio e del cambiamento dell’uso del territorio (Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)). In particolare le misure che il documento segnala sono:

- modernizzazione del Paese attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali;
- realizzazione di ulteriori impianti a ciclo combinato e di ulteriori importazioni dall’estero di energia elettrica e di gas;
- gestione integrata del territorio e dell’ambiente per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, in particolare di quella eolica, la gestione dei rifiuti e l’utilizzazione delle biomasse.

Nell’ambito di tale scenario le emissioni dovrebbero ammontare a 528,1 MtCO₂, avvicinandosi all’obiettivo del PK, ma restandovi ancora distanti di 41 Mt CO₂ (tabella

1.4).

Tabella 2.4 - Emissioni di gas ad effetto serra nell'anno 2010, secondo lo scenario tendenziale e lo scenario di riferimento (Mt CO₂eq)

Scenario	Tendenziale	Riferimento
DA USI DI FONTI ENERGETICHE , di cui:	484,1	444,5
- Industrie energetiche	170,4	144,4
- Industria manifatturiera e costruzioni	80,2	80,2
- Trasporti	142,2	134,7
- Civile (incluso terziario e Pubbl. Amm.ne)	74,1	68,0
- Agricoltura	9,6	9,6
- Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)	7,6	7,6
DA ALTRE FONTI	95,6	95,6
Processi industriali (industria mineraria, chimica,)	30,4	30,4
Agricoltura	41	41
Rifiuti	7,5	7,5
Altro (solventi, fluorurati, bunkeraggi)	16,7	16,7
Crediti di carbonio da JI e CDM	.	-12
TOTALE	579,7	528,1

Fonte: delibera CIPE 123/2002

Lo scenario tendenziale, elaborato assumendo una crescita del Pil del 2% e tenendo conto delle azioni già avviate o decise, fornisce uno scostamento rispetto agli impegni di Kyoto di 87,5 Mt CO₂ nel settore energetico. Lo scenario di "riferimento" con una crescita del Pil pari al 2% e considerando proiettati al 2010 anche gli effetti delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal MATT (anche se non ancora definitivamente avviate), delinea una riduzione delle emissioni di 39,8 Mt CO₂ all'anno al 2010, con uno scostamento rispetto all'obiettivo di Kyoto di 47,7 Mt CO₂ (per il solo settore energetico).

Il documento fornisce una traccia per colmare la distanza che separa lo scenario di riferimento dall'obiettivo, indicando uno spettro di opzioni che nel loro insieme possono portare a riduzioni comprese nell'intervallo fra 32,5 e 47,8 Mt CO₂.

Tali opzioni comprendono:

- il settore dei trasporti, con misure tecnologiche/fiscali e misure infrastrutturali;
- il settore industriale, con azioni di incremento dell'efficienza dei motori industriali,

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:10/42
---	---	---

di miglioramento del parco trasformatori, di elevazione del $\cos\phi$, di maggiore penetrazione della cogenerazione, della produzione di energia da rifiuti;

- l'energia da fonti rinnovabili, con l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili per 500-1000 MW, la diffusione dell'uso diretto di energia termica e la ricerca e sviluppo nel settore fotovoltaico;
- il settore civile, con il prolungamento degli effetti dei decreti sull'efficienza sugli usi finali e con misure regionali nel settore civile;
- le emissioni di gas serra da processi distinti da quelli industriali energetici, con la riduzione di emissioni di CO₂ legate ai consumi energetici in agricoltura, la riduzione da processi industriali non energetici, la emissione di altri gas serra in agricoltura e la stabilizzazione della frazione organica ed il recupero energetico dei rifiuti.

I cambiamenti intervenuti nei modi di uso dell'energia elettrica, hanno portato ad una **revisione al rialzo delle previsioni di consumo ipotizzate** dal modello impiegato per la costruzione degli scenari della delibera CIPE 123/2002. I valori di emissione per gli anni 1990 e 2000 riportati nella delibera sono risultati disallineati rispetto ai corrispondenti valori riportati nella più recente serie storica (1990-2002).

L'aggiornamento del PNR ha evidenziato che nel settore elettrico il forte aumento della domanda manifestatosi negli ultimi anni rende necessario adottare ipotesi di tassi di crescita dei consumi più sostenuti, prossimi al 3%, contro il 2% ipotizzato dalla delibera CIPE 123/2002. A tale aumento della domanda dovrà corrispondere necessariamente un aumento della produzione di energia elettrica. Rispetto allo scenario della delibera CIPE 123/2000, al 2010 si avrà un aumento dei consumi di energia di 8 Mtep, per un totale di 208,6 Mtep.

La tabella 2.5 pone a confronto i valori di emissione riportati nella delibera CIPE 123/2002 e i valori rivisti; tali valori si riferiscono al solo comparto energetico.

Nella tabella 2.6 sono riportate le previsioni al 2010 secondo la delibera CIPE e secondo la revisione dei dati; nella stessa tabella sono riportati i valori dell'obiettivo di Kyoto riferiti alle emissioni rispetto ai dati 1990.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine: 11/42
---	---	--

Tabella 2.5 - Confronto fra i valori di emissione riportati nella delibera CIPE 123/2002 e i valori rivisti

	Emissioni di CO2 CIPE 123 [Mt CO2]		Revisione		2002
	1990	2000	1990	2000	2002
- Industrie energetiche	147,4	160,8	127,6	151,6	151,4
- termoelettrico	124,9	140	110,5	134,2	135,1
- raffinazione consumi diretti altro	22,5	21	17,1	17,4	16,3
- Industria manifatturiera e costruzioni	85,5	77,9	89,6	78	82,1
- Trasporti	103,5	124,7	104,4	124,4	129,3
- Civile (incluso terziario e Pubblica Amministrazione)	70,2	72,1	70,9	72,9	72,3
- Agricoltura	9,0	9,0	9,0	8,9	9,2
TOTALE	415,6	444,7	401,5	435,8	444,3

Tabella 2.6 - Confronto fra le previsioni riportate nella delibera CIPE 123/2002 ed i valori rivisti

a = scenario tendenziale b = scenario di riferimento	CIPE 123/2002 2010		Revisione 2010		Obiettivo Kyoto 2010 CIPE 123	Obiettivo Kyoto 2010 revisione
	a	b	a	b	c	c
- Industrie energetiche	170	144	198,7	172,7	137,8	119,3
- termoelettrico	150	124	179,5	153,5	116,8	103,3
- raffinazione consumi diretti altro	20	20	9,2	19,2	21	16
- Industria manifatturiera e costruzioni	80,2	80,2	82,2	82,2	79,9	83,8
- Trasporti	142,2	134,7	142,1	136,8	96,8	97,6
- Civile (incluso terziario e Pubblica Amministrazione)	74,1	67,8	74,1	67,8	65,6	66,3
- Agricoltura	9,6	9,6	9,6	9,6	8,4	8,4
TOTALE	476,1	436,3	506,7	469,1	388,5	375,4

Nella tabella 2.7 sono riportati gli scostamenti rispetto agli obiettivi di Kyoto secondo la

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:12/42
---	---	---

delibera CIPE e secondo i dati revisionati.

Nella tabella 1.8 vengono posti a confronto gli scenari di emissione e l'obiettivo di riduzione Kyoto riportati nella delibera CIPE 123/02 e nella relativa revisione.

Tabella 2.7 - Scostamenti rispetto agli obiettivi di Kyoto secondo la delibera CIPE 123/2002 e secondo i dati revisionati

	Scostamenti Kyoto delibera CIPE 123/2002		Scostamenti Kyoto revisione	
	c – a(2010)	c – b(2010)	c – a(rev)	c – b(rev)
a = scenario tendenziale b = scenario di riferimento				
- Industrie energetiche	-32,2	-6,2	-79,4	-53,4
- termoelettrico	-33,2	-7,2	-76,2	-50,2
- raffinazione consumi diretti altro	1	1	-3,2	-3,2
- Industria manifatturiera e costruzioni	-0,3	-0,3	1,6	1,6
- Trasporti	-8,5	-2,2	-44,6	-39,1
- Civile (incluso terziario e Pubblica Amministrazione)	-1,2	-1,2	-6,7	-1,5
- Agricoltura	-45,4	-37,9	-1,2	-1,2
TOTALE	-87,5	-47,7	-130,3	-93,6

Tabella 2.8 - Confronto fra gli scenari di emissione e l'obiettivo di riduzione di Kyoto secondo la delibera CIPE 123/2002 e la relativa revisione

	Valori delibera CIPE 123/2002 (Mt CO2) al 2010	Revisione (Mt CO2)
Scenario tendenziale	476,1	506,8
Scenario di riferimento	436,3	469,2
Obiettivo Kyoto	388,6	376,5
Diff (Riferimento - Obiettivo)	47,7	93,6
Diff (Tendenziale - Obiettivo)	87,5	130,3

L'obiettivo di Kyoto al 2010 per le emissioni di CO2 del settore energetico legate ai processi di combustione risulta pari a 376,5 Mt CO2. La proiezione al 2010 nello scenario di riferimento dà luogo a 469,2 Mt CO2 mentre, per quanto riguarda lo scenario tendenziale, si ha una proiezione pari a 506,8 Mt CO2. **Il gap tra l'obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto e lo scenario di riferimento al 2010 risulta pari a 93,6 Mt CO2,**

mentre il gap per lo scenario tendenziale risulta pari a 130,3 2 Mt CO₂, come si vede dal quadro sopra riportato. Il gap che separa il nostro Paese dal raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto sarà colmato attraverso ulteriori misure, che comprendono azioni da attuare sia a livello nazionale che internazionale.

Nella tabella 2.9 sono riportate le opzioni per ulteriori misure di riduzione delle emissioni secondo i dati della delibera CIPE 123/2002 e della revisione relativa.

Tabella 2.9 - Opzioni per coprire il *gap* oltre lo scenario di riferimento (MtCO₂)

	CIPE 123/2002 Mt CO₂	Revisione Mt CO₂
A. Settore industriale	5,1 - 9,6	8,2 - 13,2
Aumento efficienza	2,5 - 5,1	1,6 - 4,2
Cogenerazione piccola-media	0,8 - 1,5	1,1 - 2,3
Energia da rifiuti	1,8 - 3,0	1,5 - 2,7
Microgenerazione distribuita		4,0
B. Rinnovabili	1,8 - 3,4	1,2 - 4
Aumento FER 500-1200 MWe	1,5 - 3,1	0,8 - 3,6
Solare termico	0,2	0,3
Fotovoltaico	0,1	0,1
C. Settore civile	3,8 - 6,5	6,2
Prolungamento decr. eff. energ.	3,8 - 6,5	6,2
D. Settore trasporti	11,3 - 15,6	6,6 - 13,4
Auto e camion a bassi consumi	3,8 - 6,8	3,3-6,3
Biodiesel nel gasolio	4	1-3,7
Nuove infrastrutture	1,4	1,1-1,7
Progetti pilota nuovi propulsori	0,6 - 1,5	0,4-0,6
altre	1,5 - 1,9	0,8-1,1
E. Agricoltura	0,28 - 0,34	0,3
Totale energia nazionale	22,28 - 35,44	22,5 - 38,1
Progetti JI e CMD energia	15,5 - 38	15 -38
Totale energia (naz. e internaz.)	37,78 - 73,44	37,5 - 76,1

Fonte: elaborazione ENEA

Le misure riportate in tabella permettono di ridurre le emissioni di CO₂ tra 22,5 e 38,1 Mt CO₂, quota non sufficiente a colmare il differenziale tra Kyoto e lo scenario di riferimento. Si arriva però a ridurre tale deficit di emissioni utilizzando i programmi internazionali Joint Implementation (JI) e Clean Development Mechanism (CDM) relativi all'energia, che portano a ridurre le emissioni di CO₂ tra 37,5 e 76,1 Mt CO₂.

Utilizzando ulteriori misure nazionali (per tagliare altre 17,8 Mt CO₂) si potrebbero ridurre le emissioni di CO₂ del settore energetico per 93,8 Mt CO₂, quota che rappresenta la differenza tra l'obiettivo di Kyoto e lo scenario di riferimento.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:14/42
---	---	---

3 LA LEGISLAZIONE ENERGETICA EUROPEA E NAZIONALE

3.1 LE DIRETTIVE COMUNITARIE

La questione energetica in campo europeo è venuta alla ribalta solamente negli ultimi anni, con evidente ritardo rispetto ad altri temi connessi con lo sviluppo economico e sociale, in concomitanza con l'emergere delle istanze di tutela ambientale. Significativo risulta il fatto che il tema dell'energia sia stato escluso dal Trattato di Maastricht, rallentando così le azioni comunitarie nel settore.

Il Libro Verde del novembre 2000 contiene le premesse per le azioni di politica energetica che l'unione Europea ha inteso mettere in campo per il nuovo millennio, più sistematicamente organizzate nel programma "Energia intelligente per l'Europa (2003-2006)¹", nel quale viene presentato un nuovo pacchetto di azioni nel settore dell'energia che riflette gli obiettivi attuali dell'Unione Europea in materia, ovvero in primo luogo lo sviluppo sostenibile, la lotta contro il cambiamento climatico e la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale programma si pone in continuità con il precedente "Programma quadro sull'energia (1998-2002)".

Il nuovo programma dunque mira a sostenere finanziariamente le iniziative locali, regionali e nazionali nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, degli aspetti energetici del trasporto.

La struttura del programma comprende quattro settori di azione che corrispondono in parte ai programmi precedentemente avviati per il quadriennio 1998-2002 (SAVE, ALTENER, STEER, COOPENER):

1. miglioramento dell'efficienza energetica;
2. promozione di energie nuove e rinnovabili;

¹ Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 aprile 2002.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:15/42
---	---	---

3. iniziative riguardanti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti,
4. sostegno alle iniziative sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili nei paesi in via di sviluppo.

Il programma è strutturato in azioni chiave concernenti la promozione dello sviluppo sostenibile, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la competitività, la protezione dell'ambiente, la promozione di strutture e strumenti per lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili, lo sviluppo di strutture di informazione e promozione del "know how" e delle migliori pratiche.

La gestione del Programma è affidata all'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente.

Fondamentale risulta l'apertura europea del settore dell'energia alle leggi di mercato, ossia alla libera concorrenza, stabilita dalle due Direttive europee 96/92/CE nel settore dell'elettricità e 98/30/CE nel settore del gas.

La prima è stata recentemente abrogata dalla successiva Direttiva 2003/54/CE "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"; che ha per obiettivo la creazione di un mercato dell'elettricità concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Analogamente la seconda è stata superata dalla Direttiva 2003/55/CE "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", che persegue gli stessi obiettivi nel settore del gas.

Dunque, i consumatori di energia e di gas sono progressivamente liberi di scegliere i propri fornitori di energia, i quali dovranno sottostare alle regole ed ai criteri di produzione e di distribuzione imposti dagli Stati membri. Tali direttive sono state recepite dall'Italia, come descritto successivamente.

Di seguito si elencano schematicamente in ordine cronologico le Direttive Europee in materia di energia.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:16/42
---	---	---

Tabella 3.1 - Direttive europee dal 1983 ad oggi

1983	Direttiva 83/87/CE del 13 ottobre 2003	Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità.
	Direttiva 99/296/CE	Stabilisce un meccanismo per la sorveglianza delle emissioni dei gas serra
1998	Decisione 1999/21/CE del 14 dicembre 1998	Adozione di un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002).
	Decisione 1999/23/CE del 14 dicembre 1998	Adozione di un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia – Programma SYNERGY
2000	Decisione n. 646/2000/CE	Adozione di un Programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER 1998-2002)
	Decisione n. 647/2000/CE	Adozione di un Programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica – Programma SAVE
2001	Direttiva 2001/77/CE	Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
2002	Direttiva 2002/C 75 E/03	Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'approvazione del Protocollo di Kyoto
	Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002	Rendimento energetico in edilizia
2003	Direttiva 2003 /54/CE del 26 giugno 2003	Norme comuni del mercato dell'energia elettrica
	Direttiva 2003 /55/CE 26 giugno 2003	Norme comuni del mercato del gas naturale
	Direttiva 2003/30/CE dell'8 maggio 2003	Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
	Decisione n. 1230/2003/CE del 26 giugno 2003	Adozione di un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia "Energia intelligente – Europa (2003-2006)
	Proposta di direttiva COM/2003/0739 dell'8 dicembre 2003	Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
2004	Direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004	Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine: 17/42
---	---	--

	Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004	Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia.
--	---	--

3.2. LA NORMATIVA NAZIONALE

In successione alla definizione del Piano Energetico Nazionale 1988 (PEN), che doveva dettare i nuovi indirizzi in campo energetico dopo l'esito negativo del referendum sull'energia nucleare nel 1987, vennero emanate due fondamentali leggi nazionali che attualmente dettano le principali indicazioni sulla programmazione energetica, la **Legge 9 gennaio 1991, n.9** "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", e la **Legge 9 gennaio 1991, n.10**, "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"².

A tale riguardo, mentre la legge 9/91 affronta i punti nodali del PEN 88, quali gli aspetti

² Tali due leggi fondamentali sono seguite una serie di altre norme e provvedimenti che hanno dato attuazione alle disposizioni introdotte, che di seguito vengono citate.

DPR 526/94 disciplina la VIA in casi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (art.2 L 9/91).

DPR 485/94 stabilisce, in relazione alle risorse geotermiche, l'obbligo di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesaggistico dopo l'esecuzione dei lavori (art.2 L 9/91).

DM 15-2-1992 ha disposto le agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici (art.29 L 9/91).

L.36/94 ha rivisto il sistema dei canoni di concessione per le piccole derivazioni di impianti idroelettrici.

DM 10-4-1992 ha definito la convenzione-quadro concernente il rilascio da parte dell'ENEL della concessione per l'esercizio delle attività elettriche alle imprese e agli Enti locali.

Del. CIP 6/92 ha disciplinato i prezzi incentivanti dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL e definito i criteri di efficienza energetica in base al quale una fonte può essere assimilata alle rinnovabili pur non essendo tale (cogenerazione).

DM 4-8-1994 aggiornamento CIP 6/92

DM 19-7-1996 sospensione provvedimento CIP 6/92 per l'elevato valore complessivo delle richieste di agevolazioni

DM MICA 27-1-1997 chiusura definitiva delle graduatorie del CPI 6/92

DPR 412/93 detta norme per la progettazione, installazione, manutenzione di impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Non risultano emanate alcune normative di attuazione dell'art.4 L 10/91: normativa tecnica per il rilascio di autorizzazioni e concessioni di finanziamenti di opere pubbliche e criteri di aggiudicazioni delle gare di appalto.

Ugualmente risultano inattuati gli artt. 30 (norme per la certificazione energetica degli edifici) e 32 (decreto su certificazione di componenti di edifici e impianti ed informazioni ai consumatori).

Inadempienti risultano anche le Pubbliche Amministrazioni che all'interno del vasto patrimonio edilizio pubblico hanno disatteso le disposizioni sulla razionalizzazione energetica e sull'uso delle fonti rinnovabili.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:18/42
---	---	---

istituzionali, le centrali idroelettriche, gli elettrodotti, gli idrocarburi, la geotermia, l'autoproduzione e gli aspetti fiscali, la legge 10/91 sviluppa e disciplina le tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e assimilate, attribuendo alle Regioni un ruolo attivo anche se limitato al risparmio e alle fonti rinnovabili per l'impostazione di una prima politica energetica.

Alle principali leggi energetiche di riferimento nazionale sono seguite le norme che di seguito si riportano che completano l'attuale quadro normativo del settore.

Rispetto alle leggi del 1991, il quadro è completamente diverso. Da un lato risulta evidente il condizionamento internazionale, derivante dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea, dall'altro, il processo di decentramento amministrativo ha determinato la partecipazione dei governi regionali e locali alla politica energetica.

In particolare, la **Conferenza Nazionale per l'Energia e l'Ambiente tenutasi a Roma nel novembre 1998**, ha rappresentato il segnale di un nuovo modo di fare politica energetica, basato sulla concertazione, sul decentramento, sull'utilizzo dei meccanismi di mercato e sull'integrazione della stessa politica energetica con gli indirizzi strategici riguardanti l'uso del territorio.

Il complesso normativo nazionale in materia di energia viene schematizzato nella tabella seguente.

Tabella 3.2 - Normativa nazionale dal 1991 ad oggi

1991	Legge 9 gennaio 1991 n.9	Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
	Legge 9 gennaio 1991 n.10	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
1999	Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 Decreto Bersani	Attuazione della direttiva 96/92/CE Recanti norme per il mercato interno dell'energia
	Decreto MICA 11 novembre 1999	Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili
	Delibera CIPE n. 126/99	Approvazione Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili
	Delibera CIPE N. 217 21 dicembre 1999	Programma Nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali

	DPR 21 dicembre 1999, n 551	in materia di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia
2000	Delibera CIPE n. 27 del 15 febbraio 2000	Programma nazionale biocombustibili (PROBIO)
	Legge. 5 marzo 2001, n.57	Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati per accelerare il processo di apertura del mercato elettrico
	Decreto MICA 9 maggio 2001	Approvazione della disciplina del mercato elettrico
	Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000	Attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
2001	Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 2001	Programma "Tetti fotovoltaici"
	Delibera CIPE n. 121 12 dicembre 2001	Legge obiettivo progetti infrastrutture energetiche
	Legge 21 dicembre 2001 n. 443	Legge Obiettivo Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive
2002	Legge 9 aprile 2002 n. 55	Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
	Legge 1 giugno 2002 n. 120	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto
	Accordo Conferenza Unificata (5 settembre 2002): Stato, Regioni ed Enti locali	Esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.
	Delibera CIPE 123/2002	Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (Legge 120/2002)
2003	Legge 17 aprile 2003, n. 83	Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.
	Legge 27 ottobre 2003, n. 290	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
	DLGs N°379 del 19 Dicembre 2003	Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.
	Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003	Recepimento della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
2004	Bozza PNR del 7 giugno 2004	Aggiornamento del Piano Nazionale per la Riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra: 2003-2010
	Legge 23 agosto 2004, n. 239	Riordino del settore energetico nonché deleghe al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Accordo di programma tra GRTN e Conferenza Unificata in merito alla produzione elettrica (bozza 18.03.2004)
2005	Decreto 27 luglio 2005	Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:20/42
---	---	---

	Decreto 28 luglio 2005 Ministero delle Attività Produttive	Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (GU n. 181 del 5-8-2005)
	Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 222 del 23-9-2005- Suppl. Ordinario n.158)

Il quadro degli indirizzi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore energetico viene suddiviso in paragrafi tematici.

AGGIORNAMENTO AL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE

Successivamente alla stesura di questo Piano Energetico sono sopravvenute sostanziali novità sia sul piano comunitario che su quello nazionale.

Il problema dei cambiamenti climatici ormai ha posto prepotentemente nell'agenda dei responsabili politici comunitari e nazionali l'esigenza di adottare misure di limitazione delle emissioni climalteranti e di prendere impegni più decisi e consistenti rispetto a quelli già adottati con il protocollo di Kyoto.

Occorre, in particolare, segnalare l'importanza che il Quarto Rapporto sul Cambiamento Climatico, presentato recentemente a Parigi dall'International Panel on Climate Change, ha avuto nei confronti di tutti i settori della società civile. Tutti hanno compreso come la battaglia verso la mitigazione del cambiamento climatico è un'azione non più differibile nel tempo.

Le sopravvenute modifiche del contesto normativo confermano e ribadiscono gli obiettivi e le strategie individuate nel Piano Energetico della Provincia di Roma, confortandoci nelle scelte operate.

A livello comunitario nel corso del mese di marzo 2007, sulla spinta del Presidente di turno della commissione Europea Angela Merkel il Consiglio europeo, su proposta della Commissione Ue ha approvato all'unanimità un innovativo piano d'azione per la politica energetica europea.

Il programma copre il periodo 2007-2009 e deve essere rinnovato ogni tre anni.

I punti principali sulla lotta ai cambiamenti climatici e sull'efficienza energetica sono i seguenti.

1. *Obiettivo vincolante di una quota di energia del fabbisogno totale dell'Ue prodotta con fonti rinnovabili del 20% entro il 2020. Gli obiettivi, si legge nel testo di conclusioni, dovranno essere raggiunti «con il dovuto riguardo ad una ripartizione degli oneri equa e adeguata, tenendo conto dei differenti potenziali e punti di partenza nazionali, inclusi i livelli esistenti di energie rinnovabili e del mix energetico, lasciando «ad ogni Stato membro decidere sugli obiettivi nazionali per ogni settore specifico di energie rinnovabili (elettricità, riscaldamento e climatizzazione e biocarburanti)». Obiettivo vincolante per tutti gli Stati membri è di utilizzare almeno il 10% di biocarburanti entro il 2020 sul consumo totale europeo di carburanti per il trasporto «che dovranno essere introdotti in maniera economicamente efficiente».*
2. *Risparmio del 20% entro il 2020 del totale dell'energia consumata nell'Ue rispetto alle proiezioni attraverso un aumento dell'efficienza. A questo riguardo il Consiglio «invita la Commissione a presentare proposte per migliorare gli standard di efficienza energetica dell'illuminazione stradale e degli uffici da adottare entro il 2008 e sulle lampadine ad incandescenza e altre forme di illuminazione per le abitazioni private entro il 2009».*
3. *Rafforzamento della ricerca scientifica nel campo delle energie rinnovabili e a basse emissioni. La Commissione presenterà nel 2007 un Piano europeo sulla tecnologia strategica per l'energia da sottoporre al Consiglio europeo di primavera del 2008. Dal momento che nel prossimo futuro buona parte dell'energia elettrica comunque continuerà ad essere prodotta da fonti fossili, l'impegno della ricerca riguarderà anche le tecnologie di sequestro della CO₂.*
4. *Libertà di scelta sull'uso del nucleare. Il Consiglio «conferma che spetta ad ogni Stato membro decidere su affidarsi o meno all'energia nucleare e sottolinea che questo deve essere fatto aumentando ulteriormente la sicurezza e la gestione dei rifiuti radioattivi». A questo proposito il Consiglio europeo prevede «la creazione di un gruppo di alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti».*

Nell'ambito della normativa nazionale occorre evidenziare le misure volute dal Governo per risparmiare energia e puntare sulle fonti rinnovabili: duplice obiettivo che si inserisce nella svolta storica attuata dal vertice dei Capi di Stato e di governo, a Bruxelles.

Ecco in sintesi i provvedimenti italiani già contenuti nella Finanziaria o allo studio:

EDILIZIA VERDE: viene innalzata dal 36 al 55% la detrazione fiscale (cumulabile con incentivi di Regioni, Province e Comuni) per interventi che consentono di ridurre le dispersioni termiche, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di vecchie caldaie con impianti nuovi ad alta efficienza. Previsti anche provvedimenti di impulso alla bioedilizia. Si tratta di misure volte alla riduzione delle dispersioni termiche degli involucri degli edifici a un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili.

INDUSTRIA PIÙ EFFICIENTE: è prevista una detrazione fiscale fino al 20% per l'acquisto e l'installazione di motori elettrici e di variatori di velocità di motori elettrici. Scopo della misura è abbassare i consumi dei processi produttivi della industrie.

AUTO E MOTO, VANTAGGI PER CHI NON INQUINA: arriva la riduzione del carico fiscale del Gpl (-20%) e gli incentivi per creare un parco auto ecologico e diminuire l'inquinamento. In particolare, chi sostituisce autovetture Euro 0 ed Euro 1 con altre di categoria Euro 4 e 5 ha diritto a un bonus di 800 euro e all'esenzione dalla tassa automobilistica per 2 anni (3 anni per vetture di cilindrata inferiore a 1300 Cc e per i nuclei familiari di almeno 6 componenti). La misura vale anche per gli autocarri (di peso complessivo non oltre 3,5 tonnellate) e, in questo caso, il bonus sale a 2000 euro. Chi acquista auto o autocarri a gas, Gpl, a motore elettrico o a idrogeno ha diritto a un bonus di 1500 euro che sale fino a 2000 euro se l'emissione di Co2 è inferiore a 120 grammi/Km. Nel caso di conversione del mezzo a gas, Gpl o metano si ottiene uno sconto di 650 euro; nel caso di conversione di macchina Euro 0 lo sconto è di 350 euro. Chi sostituisce motocicli (di cilindrata superiore a 50 Cc) Euro 0 con altri di categoria Euro 3 non paga la tassa automobilistica per 5 anni e gode di uno sconto di 80 euro sulle spese di rottamazione. Anche chi rottama autovetture Euro 0 o 1 ha diritto a uno sconto sulla rottamazione di 80 euro. Se il proprietario non possiede altre auto e non ne acquista un'altra, può chiedere il totale rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nel comune di residenza o domicilio.

AGROENERGIA: si tratta di incentivi al sistema agroenergetico, con obiettivi di miscelazione obbligatoria di biocarburanti in crescita fino al 2010. Prevista anche la riduzione della tassazione del bio-diesel (accisa -80% rispetto al gasolio) per 250 mila tonnellate l'anno e strumenti di sviluppo di filiere produttive dedicate, dall'agricoltura all'industria di trasformazione e l'individuazione di criteri di priorità per l'utilizzo dei biocarburanti che ne derivano.

KYOTO: fondo di 600 milioni di euro per il triennio 2007-2009. Sono stati assegnati dalla Finanziaria a misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Entro il 31 marzo il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico individueranno le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato per i soggetti pubblici e privati.

INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dal sole. Famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e pubbliche potranno diventare produttori di questo tipo di energia, sia per autoconsumo che per la cessione al sistema elettrico. Chi installa il fotovoltaico accede in maniera automatica alla tariffa incentivante che può arrivare a 0,49 euro per Kwh, senza pagare l'energia utilizzata per il proprio fabbisogno. L'incentivo aumenta quanto più il fotovoltaico è integrato nell'edilizia. Una ulteriore spinta è prevista per coloro che adotteranno anche misure di efficienza energetica al proprio appartamento. La tariffa si incrementa del 5% per scuole, ospedali, Comuni fino a 5 mila abitanti ed edifici che rimuovono coperture in amianto. Il decreto elimina il tetto annuale finora previsto e fissa un obiettivo di 2000 Mw al 2015.

CERTIFICATI BIANCHI E VERDI: visto il successo del sistema dei certificati bianchi, vengono innalzati gli obblighi di risparmio previsti, definendo obiettivi al 2012 di circa 5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio o anche superiori, il che corrisponde a una significativa riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica di 13 milioni di tonnellate, pari alle emissioni di 6 milioni di auto. Si potenzia e si rivede, poi, il meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili, oggi basato sui certificati verdi, innalzando gli obiettivi di crescita nel medio-lungo periodo delle fonti rinnovabili e differenziando gli strumenti di sostegno e il valore dell'incentivo in base al tipo di fonte e

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:24/42
---	---	---

alla tecnologia utilizzata. Le nuove misure verranno predisposte attraverso la delega chiesta al Parlamento con il DDL che completa le liberalizzazioni del mercato energetico. Inoltre si incentiva la cogenerazione ad alto rendimento per promuovere il risparmio energetico e rivedere i criteri di assegnazione dei certificati bianchi alla cogenerazione, rendendola più appetibile.

3.3. IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Il generale **processo di riforma amministrativa**, intrapreso in questi ultimi anni con le cosiddette **leggi Bassanini (leggi 59/97, 127/97, 191/98 e decreto legislativo 112/98, modificato dal D. Lgs. 443/99)** ed approvato nella riforma del Titolo V° della Costituzione, delinea un nuovo sistema di governo dell'energia, ridisegnando ruoli, competenze e procedure. Si tratta di un processo di regionalizzazione ispirato sin dall'inizio ad una ratio diversa da quella sottesa ai processi di decentramento precedentemente avviati negli anni 1972 – 1977: una ratio che rovescia il criterio di distribuzione delle funzioni, attraverso il riconoscimento allo Stato di compiti determinati e il conferimento agli enti locali tutte le altre funzioni.

Il decentramento amministrativo, dunque, quale occasione di ristrutturazione della P.A. in Italia, è inizialmente incentrato su due grandi direttrici di intervento:

- 1) la devoluzione di funzioni dal centro alla periferia, in modo tale da garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa, potenziando al contempo la capacità di governo delle regioni che diventano gli enti più competenti ad affrontare i problemi che possono essere più agevolmente e direttamente risolti a livello locale;
- 2) la riduzione delle competenze ministeriali al centro e la semplificazione delle procedure amministrative in un'ottica che attribuisce al livello centrale compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dei risultati e al livello locale la potestà di regolamentazione delle procedure (e delle modalità di concreta attuazione degli interventi).

Con particolare riguardo alla materia energetico ambientale, in sostanza, la riforma

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:25/42
---	---	---

Bassanini riconosce al sistema decentrato e integrato di regioni ed enti locali un ruolo programmatorio sul territorio che ha come punto di riferimento gli indirizzi fissati dall'Amministrazione centrale.

Specificamente, il decentramento alle regioni di compiti di pianificazione, indirizzo e controllo nel settore energetico, in parte già avviato con l'emanazione della legge 10/91 ed, in particolare, con leggi successive, con la **Legge 59/97 e il D.Lgs. 112/98**, consente alle medesime di meglio strutturare le funzioni in materia energetica, fermo restando il rispetto delle competenze riservate allo Stato dall'art.29 dello stesso D.Lgs 112/98 e il conferimento di funzioni agli enti locali come previsto dall'art.31 dello stesso decreto.

Allo Stato sono riservati la definizione degli indirizzi di politica energetica nazionali, il coordinamento della programmazione energetica regionale, l'unificazione tecnica delle condotte delle varie amministrazioni, l'assolvimento di funzioni di rilevanza nazionale (quali la ricerca scientifica, la costruzione delle centrali elettriche oltre i 300 MW, l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, la vigilanza sull'ENEA); agli Enti locali sono attribuite le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, nonché le altre funzioni previste dalla legislazione regionale, oltrechè la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

In sintesi alle Regioni è riconosciuta quale potestà generale, quella di redigere ed approvare i piani energetici regionali, nonché funzioni di amministrazione diretta in tema di certificazione energetica degli edifici e di contributi per i progetti di uso razionale dell'energia.

Nell'ambito di questo processo volto a realizzare il massimo decentramento possibile a Costituzione invariata, spetta alle Regioni tradurre in attività amministrativa efficace gli obiettivi individuati nella nuova normativa, attraverso una ripartizione tra le stesse e le autonomie locali delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98 e l'esercizio concreto delle funzioni anche mediante il decentramento dei compiti operativi e l'istituzione, o il rafforzamento ove già esistenti, di strutture tecniche qualificate in campo energetico.

Il quadro delle competenze così delineato deve tenere conto, oggi, del nuovo testo **dell'art. 117 della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale 18 ottobre**

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:26/42
---	---	---

2001, n. 3 che, ripudiando le antiche regole di riparto della competenza legislativa, riconosce al legislatore statale un campo d'azione ben definito ed inserisce tra le materie di legislazione concorrente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. La competenza in questa materia conduce ad una gestione normativa frazionata tra due diverse fonti, lo Stato e le Regioni, con la conseguenza che queste legiferano nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Se la riforma costituzionale riconosce l'energia tra le materie di legislazione concorrente, nello stesso tempo rimette alla legislazione esclusiva dello Stato materie quali la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela della sicurezza, che sono fortemente correlate alla politica energetica. L'intreccio delle competenze, risultante dalla formulazione dell'art. 117 della Costituzione, richiede più che mai piena cooperazione tra istituzioni centrali e regionali con il coinvolgimento degli enti locali. L'attuazione della riforma costituzionale, pertanto, esige il buon funzionamento dei rapporti istituzionali e conseguentemente l'applicazione di strumenti di raccordo e concertazione che consentano il superamento della logica della separazione in favore della partecipazione e del principio di leale collaborazione.

Va ricordato infine che la legge costituzionale incide altresì sui criteri per il riparto delle funzioni amministrative tra Stato, regioni ed enti locali, modificando con il nuovo testo dell'art. 118 il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Queste ultime sono ora attribuite ai Comuni "salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

La tabella che segue riassume i ruoli delle Amministrazioni ai vari livelli in materia di energia.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:27/42
---	---	---

Tabella 3.3 - Competenze delle Amministrazioni delle Regioni e degli Enti locali

<p>Competenze delle Regioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione dei Piani Energetici Regionali • Funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas • Pianificazione territoriale e settoriale (Piano Regionale di Sviluppo, Piani di settore rifiuti, energia, acque, sanità, infrastrutture – Piano Integrato Territoriale) • Programmi di incentivazione e sostegno allo sviluppo socio-economico ed ambientale della Regione (Fondi Strutturali 2001-2006, incentivazione della competitività delle piccole e medie imprese, fondi "Carbon Tax", 1% accise benzine ecc.) • Normativa di indirizzo e coordinamento degli Enti locali per le funzioni loro delegate, attuativa di leggi nazionali, standard di qualità per livelli di inquinamento ambientale in aree critiche, livelli di prestazione servizi, sistemi e impianti, specifiche tecniche, qualificazioni tecnologiche ecc. • Sistema informativo regionale e compatibilità con il sistema informativo e statistico nazionale • Sistema di monitoraggio regionale e sistemi a rete (v. Alta tecnologia) • Responsabilità attiva e diretta nei confronti delle politiche e degli indirizzi della UE (in particolare nei processi di riequilibrio/risanamento di aree svantaggiate e in ritardo di sviluppo e nella tutela/valorizzazione di aree di pregio ambientale) • Coordinamento dei patti territoriali ed in generale della programmazione negoziata <p>Competenze delle Province</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attuazione (con programmazione di interventi) della pianificazione territoriale e settoriale della Regione a livello provinciale • Stesura del Piano Territoriale di Coordinamento (legge 142/90) per la regolamentazione e l'indirizzo dell'attività amministrativa dei Comuni in certi settori e per materie di interesse intercomunale • Funzioni di carattere tecnico-amministrativo e gestionale già delegate dalla Regione o in trasferimento in attuazione del decreto legislativo 112/98 (v. autorizzazioni di impianti per la produzione di energia fino a 300 MW termici). Settori di competenza: inquinamento atmosferico, rifiuti, acque, scuole secondarie • Valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, programmazione di interventi risparmio energetico e promozione delle fonti rinnovabili di energia • Banche dati (aria, acqua, rifiuti ecc.) compatibili con il sistema informativo regionale • Controllo di impianti termici nei Comuni <40.000 abitanti <p>Competenze dei Comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione e gestione dei servizi ai cittadini (rifiuti solidi urbani, trasporti, illuminazione pubblica ecc.) • Destinazione urbanistica aree cittadine, autorizzazioni e concessioni per attività produttive (v. anche sportello unico) • Piano Energetico Comunale (legge 10/91, art. 5 ultimo comma) • Piano Urbano del Traffico, zonizzazione rumore ecc. • Controlli di impianti termici (>40.000 ab.), sicurezza impianti legge 46/90 • Monitoraggio dell'ambiente cittadino • Eventuale adesione all'Agenda XXI • Rapporti con le Aziende municipalizzate • Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (RE e PRG) ai criteri di uso razionale dell'energia (Decreto 27 luglio 2005) e risparmio energetico nel settore civile.
--

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:28/42
---	---	---

3.4. LA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI

Nel 1996 accanto alla questione ambientale un secondo elemento significativo si è aggiunto a manifestare l'esigenza di un più forte coordinamento comunitario in materia di politica energetica: si tratta dell'approvazione della **Direttiva 96/92 CE "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"**. L'avvio della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica finisce col determinare un effetto di trascinamento a sostegno del processo di rafforzamento della materia in seno alla Commissione europea, peraltro già avviatosi con l'integrazione dei temi energetico-ambientali. Il provvedimento, unitamente alla **Direttiva 98/30/CE recante "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale"**, contribuiscono ad evidenziare l'esigenza di definire maggiormente i tratti di una politica energetica comunitaria fondata su obiettivi comuni, tra cui, ancora una volta, la promozione della concorrenza, la creazione di nuovi posti di lavoro, la ricerca di una maggiore efficienza delle attività economiche connesse all'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e la tutela dell'ambiente.

Tra i principi fondamentali sanciti figurano:

- l'apertura del mercato interno dell'energia elettrica attraverso l'introduzione della concorrenza e l'abolizione dei monopoli;
- la creazione di due mercati interni: il primo mirato ai piccoli consumatori vincolati nell'acquisto; il secondo mirato ai grandi consumatori non vincolati, definiti "clienti idonei", con un consumo non inferiore ad una certa soglia (40GWh nel 1999, 20 GWh nel 2000 e 9 GWh nel 2003) e con capacità di libero approvvigionamento sul mercato. All'individuazione di tali soglie di consumo, da intendersi come soglie massime applicabili da parte di ogni Stato-membro, si accompagna la definizione di soglie minime di apertura del mercato, pari al 25% nel 1999 e al 33% nel 2003;
- l'abolizione di ogni diritto esclusivo per la costruzione di nuovi impianti di generazione;
- la separazione gestionale e contabile nelle imprese elettriche verticalmente integrate delle attività di generazione, trasmissione e distribuzione, come se tali attività fossero svolte da imprese separate;
- il libero accesso alle reti da parte degli operatori, da garantirsi attraverso l'indipendenza, almeno sul piano della gestione, delle attività di trasmissione e

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:29/42
---	---	---

dispacciamento rispetto alle altre attività elettriche non connesse al sistema di trasmissione;

- la possibilità per gli stati-membri di introdurre nelle leggi di recepimento “obblighi di servizio pubblico” per quanto attiene alla sicurezza tecnica e di approvvigionamento, alla regolarità e continuità del servizio, a meccanismi di garanzia per evitare abusi di posizione dominante e a trattamenti preferenziali per la generazione da fonti rinnovabili nel dispacciamento.

Il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 96/92 CE è avvenuto mediante l’approvazione del **Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cd. Decreto Bersani)** che, in virtù del principio di sussidiarietà, ha potuto prevedere un’applicazione, per taluni aspetti estensiva, degli indirizzi comunitari. Con questo decreto legislativo, anche sulla base della delega datagli dal Parlamento con la legge 4 aprile 1998, n. 128, il Governo ha avviato la norma che avvia di fatto il processo di riassetto del servizio elettrico, ponendo nel contempo le fondamenta di una graduale affermazione dei fattori in grado di consentire al settore di funzionare in modo veramente competitivo, quali la numerosità degli operatori nell’offerta e nella domanda, il libero accesso alle reti, l’esistenza di controlli. L’ applicazione del processo di liberalizzazione è garantita da diversi organi:

- Autorità per l’energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.);
- Ministero delle Attività Produttive;
- Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.);
- Gestore del Mercato Elettrico (GME).

La figura istituzionale di riferimento per i clienti vincolati è l’Acquirente Unico, il quale:

- stipula, sulla base di una previsione triennale della domanda effettuata annualmente (comprensiva della riserva a garanzia delle forniture) contratti di acquisto di energia con i produttori (con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie) per rifornire il mercato vincolato anche a lungo termine;
- stipula contratti di vendita ai distributori elettrici, in modo tale da garantire ai clienti vincolati la fornitura necessaria in condizioni di continuità ed efficienza del servizio, oltre che di parità di trattamento tariffario.

Le soglie per l’accesso al mercato libero da parte dei clienti “idonei” sono fissate dal

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:30/42
---	---	---

decreto legislativo sulla base di consumi annui (riferiti all'anno precedente e relativi a un unico punto di misura) via via decrescenti col passare degli anni fino ad arrivare entro il 2007 ad un mercato completamente libero.

Sono inoltre ammessi al mercato libero i distributori e i grossisti limitatamente all'energia destinata a clienti "idonei" connessi alla propria rete e con cui abbiano stipulato contratti di vendita.

Sono altresì ammessi le imprese o gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili con soglie di consumo globale analoghe e soglie di consumo individuale della dimensione minima di 1 GWh dal 2000, con centri di consumo nel medesimo comune o in comuni contigui. La contiguità non è un requisito necessario quando i centri di consumo sono ubicati in aree individuate da specifici atti di programmazione regionale.

Altri soggetti importanti nel nuovo scenario disegnato dal Decreto Bersani sono i grossisti di energia elettrica, cioè società commerciali che acquistano e rivendono energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione.


Il grossista è un cliente idoneo che (senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione) ha la facoltà di stipulare:

- contratti di fornitura con i produttori per l'acquisto di energia elettrica all'ingrosso;
- contratti di vettoriamento con i Distributori locali per la consegna di energia al cliente finale
- contratti di fornitura per la vendita di energia ai clienti finali.

Ad oggi, i canali di approvvigionamento di energia elettrica da parte del grossista sono solo due, praticamente obbligati: l'importazione e l'acquisto dell'energia di modulazione dai produttori nazionali. Il prezzo risultante è funzione del mix con il quale il grossista/fornitore compone la propria offerta elettrica. La dislocazione degli impianti di produzione, la loro tipologia e le caratteristiche di funzionamento concorrono a determinare il costo di fornitura. La conoscenza di queste caratteristiche contribuisce all'individuazione del grossista più idoneo. La figura che segue illustra la nuova organizzazione del mercato elettrico a seguito del Decreto Bersani.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:31/42
---	---	---

Figura 3.1 - Il mercato elettrico



Il mercato interno del gas naturale è invece regolato dal **D. Lgs. n. 164 del 23/05/2000 (Decreto Letta)**. Detto decreto individua le categorie di clienti destinate ad accedere al mercato libero del gas progressivamente entro l'anno 2003:

- clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc all'anno;
- consorzi e società consortili il cui consumo, inteso come somma dei consumi dei singoli componenti, sia superiore a 200.000 Smc annui, purché il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc;
- i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del loro sistema di distribuzione;
- le imprese che acquistano il gas per produrre energia elettrica, direttamente o mediante cogenerazione, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
- i clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da società controllate o controllanti o da società sottoposte al controllo di queste ultime.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:32/42
---	---	---

3.5. IL SISTEMA ELETTRICO

Nella **Legge 5 marzo 2001 n. 57** è prescritto che a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione da parte dell'Enel, ai sensi del Decreto Bersani, dei previsti 15.000 MW di capacità produttiva, sarà cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo per singolo punto di prelievo sarà superiore a 0,1 GWh/anno.

La **Legge 9 aprile 2002, n. 55 (c.d. legge “Sblocca Centrali”)** di conversione del decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7 reca **“Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”**.

La legge consta di un solo articolo ed ha come ambito di applicazione gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti convenzionali, di potenza superiore ai 300 MW termici, di cui all'art. 29, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 112/98. Questi impianti sono qualificati come opere di pubblica utilità, per le quali il provvedimento di autorizzazione costituisce titolo effettivo a costruire l'impianto, fermo restando il pagamento del diritto annuale previsto per le licenze di esercizio degli impianti.

La disposizione, nell'ottica di semplificare ed accelerare le attuali procedure, prevede il rilascio in tempi particolarmente abbreviati (180 giorni) di un unico provvedimento finale destinato ad integrare e ad esaurire l'iter amministrativo richiesto per la costruzione, la modifica o il ripotenziamento delle centrali elettriche.

Il **Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003**, che ha recepito la direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, rappresenta un significativo passo avanti compiuto dall'Italia per raggiungere gli obiettivi ratificati nel Protocollo di Kyoto . Tale decreto fornisce al settore un quadro di certezze, dando risposte a problemi molto sentiti dagli operatori e dai cittadini.

Tali provvedimenti chiariranno il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e contribuiranno concretamente allo sviluppo di tecnologie più pulite nella produzione di energia elettrica. Le principali disposizioni contenute nel provvedimento in esame si possono così sintetizzare:

- una nuova definizione di fonti energetiche rinnovabili (Fer);

- l'inclusione dei rifiuti fra le fonti ammesse a beneficiare del regime riservato alle Fer;
- l'incremento annuo dello 0,35% dal 2004 al 2006 della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, con possibilità di ulteriori incrementi per il triennio 2007- 2009 e 2010-2012;
- una sanzione per i soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione, i cui nominativi sono comunicati dal Gestore della rete all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- l'emanazione di specifiche disposizioni a sostegno dell'energia solare, degli impianti di piccola taglia, delle centrali ibride e della valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;
- la promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili attraverso uno specifico accordo programmatico quinquennale con l'Enea. Tale accordo mira alla formazione di tecnici specialisti ed alla diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche ed alle opportunità offerte da tali tecnologie;
- il rilascio, da parte del Grtn, di una garanzia di origine a certificazione dell'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile che riporterà informazioni in merito alla fonte rinnovabile ed alla tecnologia utilizzata, all'ubicazione dell'impianto, alla potenza nominale ecc.;
- la semplificazione dell'iter autorizzativo per la costruzione di nuove centrali mediante l'istituzione di un'autorizzazione unica a seguito di un solo procedimento che coinvolge tutte le Amministrazioni interessate. Tale procedimento dovrà iniziare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e dovrà concludersi entro 180 giorni;
- la semplificazione delle procedure di allaccio alla Rete di Trasmissione Nazionale tramite l'emanazione di specifiche direttive da parte dell'Aeeg;
- la ricerca della coerenza tra gli obiettivi regionali e gli obiettivi nazionali in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- l'avvio di una campagna di corretta informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili da svolgersi per gli anni 2004, 2005 e 2006;

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:34/42
---	---	---

- l'istituzione di un Osservatorio Nazionale sulle Fonti Rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, composto da un gruppo di esperti, che svolgerà un ruolo di generale monitoraggio sulle fonti rinnovabili;
- la determinazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi (gli impianti alimentati da biomasse e rifiuti potranno beneficiare di un ulteriore proroga di un anno nel rilascio dei certificati verdi);
- l'estensione della durata dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che passa da uno a tre anni.

Con la **Legge 23 agosto 2004, n. 239 - "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"** vengono determinati gli obiettivi, le linee della politica energetica nazionale nonché le disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

- a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
- b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
- c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

Tra gli obiettivi di politica energetica del Paese si ricordano:

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:35/42
---	---	---

- a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
- b) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
- c) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;
- d) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
- e) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- f) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
- g) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia.

Nell'ambito di questa legge vale citare l'aggiunta degli impianti ad idrogeno nelle agevolazioni già previste per gli impianti di cogenerazione accoppiati al teleriscaldamento e il finanziamento di progetti pilota per il risparmio energetico negli edifici pubblici e di studi di fattibilità in materia di tecnologie pulite del carbone. Vengono disciplinati gli impianti di microgenerazione.

L'azione congiunta del D.Lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2004 consentirà al nostro Paese di perseguire l'obiettivo di aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dai circa 50 TWh odierni fino a circa 75 TWh del 2010, cifra che comprende anche

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:36/42
---	---	---

l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Questa previsione deriva dall'assunzione dell'obiettivo di soddisfare il 22% del consumo interno lordo di elettricità del 2010 (atteso intorno a 340 TWh) con le FER.

Tale incremento di produzione da fonti nazionali costituisce un passo importante per migliorare la sicurezza del sistema energetico e ridurre le emissioni dei gas responsabili dei cambiamenti climatici, contribuendo al rispetto degli impegni assunti in tal senso, sia in sede internazionale che europea. Lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fornirà inoltre opportunità di crescita economica e occupazionale in un settore che, nel contesto della competizione internazionale, è molto promettente per il futuro.

3.6. LA COGENERAZIONE

Con la Deliberazione 19 Marzo 2002 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato le Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (**deliberazione AEEG n. 42/02**). La normativa sulla cogenerazione è infatti andata incontro a importanti cambiamenti con il decreto Bersani:

- l'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 prevede che i titolari degli impianti di cogenerazione sono esonerati dall'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire dall'anno 2002, energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 marzo 1999, gravante sui produttori e sugli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili con produzioni e importazioni annue eccedenti i 100 GWh;
- l'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria;
- l'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 142 del 20 giugno 2000 (di

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:37/42
---	---	---

seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo alle imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

3.7. I DECRETI DI EFFICIENZA ENERGETICA

I nuovi decreti di efficienza energetica determinano per i cinque anni successivi gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica nell'uso finale di energia. I DDMM indicano gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica. Non meno del 50% dei valori indicati negli obiettivi deve essere ottenuto attraverso una riduzione dei consumi di energia elettrica. Gli obiettivi di risparmio degli anni successivi al primo quinquennio sono individuati dal MAP di concerto con il MATT, sentita la Conferenza Unificata. Le Regioni, d'intesa con le autonomie locali, devono individuare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e le relative modalità di raggiungimento. Le Regioni possono, inoltre, individuare obiettivi di incremento aggiuntivi rispetto a quelli nazionali.

Gli interventi di isolamento degli edifici concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle imprese di distribuzione. I distributori di energia conseguono titoli di efficienza energetica (**Certificati Bianchi**) pari alla riduzione dei consumi certificata. Entro 3 mesi il MAP, di concerto con il MATT e sentita la Conferenza Unificata, deve approvare un programma di misure ed interventi su utenze pubbliche individuando le misure e gli interventi tra le Regioni e le Province Autonome.

Sono stati ridotti gli obiettivi complessivi di risparmio energetico cumulati nei 5 anni in carico ai distributori di energia elettrica e gas (da 4,3 Mtep a 3,1 Mtep per l' energia elettrica, da 3,5 a 2,7 Mtep per il gas) anche se sono mantenuti inalterati gli obiettivi al quinto anno (1,6 Mtep per l'energia elettrica, 1,3 Mtep per il gas).

Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale, le Regioni possono stipulare accordi con i distributori di energia elettrica e gas, i quali possono individuare soggetti qualificati cui affidare lo svolgimento di attività di valutazione e certificazione ed inoltre coordinare la propria attività con le iniziative che le Regioni intendano assumere in materia di efficienza energetica. Il programma è finalizzato ad

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:38/42
---	---	---

individuare modalità e tipologie di intervento diverse nei vari contesti regionali.

3.8. I NUOVI CRITERI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Il 2 agosto 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente il Regolamento d'Attuazione della Lg. 9 gennaio 1991, n.10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante:"Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" a firma, il 27 Luglio 2005, del Vice-Ministro Martinat.

Il Decreto, in attuazione dell'art.4 co. 2 della Legge10/91, definisce i criteri tecnico-costruttivi finalizzati all'uso razionale dell'energia ed al contenimento dei consumi nel settore civile. L'art. 2 stabilisce una serie di obblighi per i comuni. Essi devono:

- uniformare i regolamenti edilizi alle prescrizioni del decreto, prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia;
- se la popolazione supera i 50.000 abitanti, lo strumento urbanistico comunale deve contenere l'individuazione e la localizzazione delle fonti rinnovabili di energia presenti sul proprio territorio, e prevederne il massimo utilizzo;
- introdurre all'interno dei regolamenti edilizi locali disposizioni che incentivino economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti. In particolare deve essere consentito il massimo utilizzo della radiazione solare quale fonte di riscaldamento invernale, e devono essere individuate tutte le soluzioni di intervento passivo che minimizzino gli effetti della radiazione solare estiva;
- devono adeguare i regolamenti edilizi affinché sia possibile lo scorporo del calcolo della superficie utile e del volume edificato degli spessori di chiusure opache verticali ed orizzontali, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia termica e sfasamento termico.

Il Decreto inoltre stabilisce i requisiti di risparmio energetico obbligatori per gli edifici di nuova costruzione, e definisce i criteri per il calcolo degli indicatori prestazionali per gli edifici di nuova costruzione.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:39/42
---	---	---

4 GLI ATTI PIANIFICATORI E LEGISLATIVI REGIONALI

4.1. IL PIANO ENERGETICO DELLA REGIONE LAZIO

Nel 1998 la Regione Lazio ha predisposto uno strumento valido per la programmazione di interventi mirati a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza, nell'ambito delle azioni a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, che rappresentano le chiavi risolutive verso uno sviluppo economico sostenibile.

In tal senso, le finalità del PER del Lazio (delibera della Giunta Regionale 1839 del 30/3/1999), possono essere ricondotte ai due seguenti principali obiettivi:

1. competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico e produttivo;
2. uso razionale e sostenibile delle risorse.

Nell'ambito di tali obiettivi generali si inquadrano gli obiettivi specifici e settoriali del Piano, ed in particolare:

1. la tutela dell'ambiente;
2. lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
3. l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico.

Il PER del Lazio deve quindi considerarsi uno strumento di indirizzo regionale che deve essere recepito in modo trasversale rispetto agli altri Piani regionali e di settore (trasporti, industria, edilizia, scuole, ospedali, rifiuti ecc.), dai quali trae indicazioni relative alla domanda e fornisce indirizzi coerenti sull'offerta di energia.

La definizione delle linee di intervento del Piano deriva da un processo di elaborazione che comprende l'analisi della situazione energetica attuale, la valutazione dello scenario tendenziale al 2010 (riferimento temporale assunto dalla UE come termine di attuazione dei programmi comunitari a breve e medio termine nel settore energetico), l'individuazione dei possibili interventi sul lato della domanda e dell'offerta e la definizione degli scenari obiettivo al 2010.

	<p>PEP ROMA</p> <p>SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore</p>	<p>Commessa: n. 692</p> <p>Data: 12-07-06</p> <p>N° Pagine:40/42</p>
---	--	--

Nel Piano si sottolinea come l'attuazione degli interventi individuati dipenderà non solo dall'attività di programmazione e di incentivazione normativa e finanziaria della Regione, ma da un più generale consenso dei soggetti, in particolare di quelli privati, chiamati a realizzarli.

A tale fine si sottolinea come, nell'ambito della Conferenza Nazionale Energia ed Ambiente del novembre 1998, gli "Accordi volontari" tra le parti siano stati individuati quali strumenti attuativi utili alla realizzazione degli interventi. In particolare, gli "Accordi territoriali" con le rappresentanze interessate a livello regionale e locale, in cui siano definiti i programmi energetici da realizzare, costituiscono il principale strumento di concertazione che la Regione deve attivare per dare concretezza e visibilità agli interventi individuati.

Dal quadro delle potenzialità delle fonti rinnovabili della Regione Lazio e dei margini di risparmio energetico nei settori di consumo finale, emerge che la massima efficienza raggiungibile, tra sostituzioni di fonti e risparmio energetico, raggiunge il valore complessivo annuo di 2094,5 ktep, pari a circa il 25% dei consumi finali rilevati nel 1995.

A tale obiettivo limite si affiancano investimenti per quasi 6.900 miliardi di lire. A questo obiettivo limite si affiancano, nel Piano del Lazio, due scenari realistici di alta e bassa applicazione, che rappresentano i possibili obiettivi regionali al 2010 rispetto ad investimenti di peso diverso. Lo scenario alto prevede l'attivazione di investimenti per 3.764 miliardi complessivi, volti a raggiungere l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica pari al 13,6% rispetto ai consumi del 1995. Il secondo, è volto ad una riduzione di energia dell'8%, a fronte di circa 2.243 miliardi di investimenti complessivi.

A questo quadro obiettivo corrisponde una significativa riduzione delle emissioni inquinanti, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, in accordo con le linee guida stabilite dal Governo nella delibera CIPE 10 febbraio 1999, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Il contributo della Regione Lazio alla riduzione delle emissioni risulta, infatti, compreso tra il 2,6% (scenario basso) ed il 4,8% (scenario alto) del quantitativo complessivo previsto a livello nazionale.

	PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore	Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:41/42
---	---	---

4.3. GLI ATTI LEGISLATIVI REGIONALI NEL SETTORE ENERGETICO

La Regione Lazio non ha ancora promulgato una disciplina quadro in materia di uso razionale di energia ed impiego di fonti rinnovabili, come molte Regioni italiane negli ultimi anni hanno fatto.

La Legge n.15 del 8-11-2004 "Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici" (B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.2004), introduce importanti adempimenti comunali per dare priorità allo sfruttamento dell'energia solare e per favorire l'aumento dell'inerzia termica dei nuovi edifici. L'articolo 2 stabilisce infatti che:

i comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto urbanistico e territoriale, nonché nel rispetto degli eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, tra gli altri, l'installazione e l' impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

....

Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un'apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo.

Gli interventi nel settore delle fonti rinnovabili riguardano l'accesso ai fondi strutturali e la partecipazione ai programmi "Tetti fotovoltaici" e "Solare termico" del Ministero dell'Ambiente. In relazione con la misura 1.3 (Produzione di fonti energetiche rinnovabili) del Documento Unico di Programmazione (DOCUP), è stato emesso da parte della Regione Lazio un bando di sostegno alla realizzazione di interventi per la produzione di

	<p style="text-align: center;">PEP ROMA SEZIONE 1 - Rassegna della normativa di settore</p>	<p>Commessa: n. 692 Data: 12-07-06 N° Pagine:42/42</p>
---	---	--

energia da fonti rinnovabili e per l'uso razionale dell'energia. Il bando relativo al programma "Tetti fotovoltaici" è stato emesso nel settembre del 2001, mentre gli incentivi della Regione Lazio per l'anno 2003-2004 prevedono il rifinanziamento degli interventi già risultati ammissibili nel Bando 2001. La Regione ha inoltre emesso un bando nell'ambito del programma "Solare termico" nel 2003.

Tra gli altri provvedimenti in campo energetico, la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio del 14/02/2001 n. 45 ha approvato il PEAR, nel quale sono definiti obiettivi per lo sviluppo delle FER.

Sommario